

# *CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA*



*Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane*

**Oggetto: Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025, ai sensi della L. n. 146/1990 così come modificata dalla L. n. 83/2000.**

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta con riferimento alla Delibera emessa in data 12/4/2025, dall’UCPI , con la quale viene proclamata l’astensione dall’attività giudiziaria degli avvocati a seguito della pubblicazione del DL “sicurezza”, in ossequio a tale provvedimento, alla normativa in materia ed, in particolare, al “Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC” valutato come idoneo dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, con la presente

**comunica**

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che

- a) l’astensione dalle attività giudiziarie di cui alla Delibera in oggetto avrà la durata di giorni 3 ed avrà luogo nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio 2025;
- b) le ragioni della astensione si ricavano dal testo della Delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 12 aprile 2025, il cui contenuto - condiviso dalla nostra Camera Penale – si richiama integralmente;

# ***CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA***



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- c) è stata, e verrà assicurata la comunicazione al pubblico della proclamata astensione - così da comportare eventualmente un contenuto disagio per i cittadini - anche mediante pubblicazione sul sito dell'Unione delle Camere Penali Italiane <https://www.camerepenali.it/>, su quello della Camera Penale "Vittorio Chiusano" <https://camerapenalevittoriochiusano.it/> nonché con diffusione della notizia dell'iniziativa attraverso gli organi di stampa e con altri strumenti anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Torino, 15 aprile 2025

II SEGRETARIO

Avvocato Maria Turco